



# COMUNE DI SESTU

## ExCentotrentuno

Lavori di riqualificazione funzionale della ex S.S. 131

UFFICIO TECNICO COMUNALE - VIA SCIPIONE 1, 09028 SESTU

## PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO** Sezione amministrativa

DATA Novembre 2013 REV. luglio 2014 SCALA - ALLEGATO

PROGETTISTI

TIMBRO DELL'UFFICIO  
TECNICO

IL SINDACO

Geom. Giuseppe Spanu

Ing. Nicola Ligas

Arch. Mirko Montisci

Aldo Pili

**IA**

## CAPITOLO 1

### OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

#### Art.1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'Amministrazione Comunale di Sestu intende procedere all'appalto dei **"LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EX S.S. 131"**.

L'oggetto dell'appalto, di cui al presente capitolato speciale, consiste nella realizzazione dei seguenti interventi principali:

- Realizzazione impianto di smaltimento rete fognaria;
- Realizzazione della rete idrica;
- Rete smaltimento acque meteoriche;
- Predisposizione rete illuminazione pubblica;
- Pista ciclabile;
- Marciapiede pedonale;
- Aiuola spartitraffico centrale.

Per il raggiungimento degli scopi prefissi dall'appalto in esame occorre realizzare le seguenti principali categorie di lavori e più precisamente:

Tabella "A"		
Oggetto	Importo	
Rete fognaria per acque nere	€ 17.536,17	
Rete idrica	€ 302.706,50	
Rete raccolta smaltimento acque meteoriche	€ 716.938,68	
Rete impianto illuminazione pubblica	€ 41.226,56	
Manto stradale	€ 589.966,72	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.668.374,63</b>	

L'intervento verrà disciplinato dal presente capitolato speciale di appalto e dagli elaborati grafici e contabili che fanno parte integrante del progetto in esame.

## **Art. 1.2** **FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto ammonta a **€ 1.694.993,83** di cui **€ 1.668.374,63** per lavori **a base d'asta** ed **€ 26.619,20** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

*L'appalto sarà affidato con contratto da stipulare a misura ai sensi dell'articolo 18, comma 1) – lettera “a” – punto “3”, della Legge Regionale della Sardegna, n° 5 del 7 Agosto 2007, nonché dell'articolo 82 comma 2) - lettera a), del Decreto Legislativo n° 163/2006, mediante ribasso sull'elenco prezzi, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, applicando l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 20 – comma 7), applicando la procedura di cui al medesimo articolo 20 – comma 8) della Legge Regionale della Sardegna, n° 5 del 7 Agosto 2007, nonché ai sensi dell'articolo 86 - comma 1) e dell'art. 253 – comma 20-bis) del Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006 e successive modificazioni e integrazioni*

L'appalto è regolato dalla disciplina regolamentare generale del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici adottato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, nonché dalla specifica normativa dettata dalla **Legge della Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007**, e dal Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006.

Le norme del Capitolato Generale, della **Legge della Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007** e del Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006 sono qui espressamente richiamate poiché si sostituiscono di diritto ad eventuali clausole difformi del contratto d'appalto o del presente Capitolato Speciale, salvo quanto diversamente disposto dalla Legge Quadro stessa e dal Regolamento.

## **Art. 1.3** **DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI**

Con riferimento agli importi per lavori compresi nell'appalto, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare è riassunta nel seguente prospetto:

Tabella “A1”		
Oggetto	Importo	Percentuale
Rete fognaria per acque nere	€ 17.536,17	1,051%
Rete idrica	€ 302.706,50	18,144%
Rete raccolta smaltimento acque meteoriche	€ 716.938,68	42,972%
Rete impianto illuminazione pubblica	€ 41.226,56	2,471%
Manto stradale	€ 589.966,72	35,362%
<b>Totale</b>	<b>€ 1.668.374,63</b>	<b>100,000%</b>

Le quantificazioni del precedente quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro, potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità a seguito di modifiche che l'Ente Appaltante riterrà necessario apportare nei limiti e con le prescrizioni del presente capitolato.

**Art. 1.3.1**  
**LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA**

I lavori soggetti a ribasso d'asta ammontano a € **1.668.374,63** e la loro esecuzione è disciplinata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

La distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare è riassunta nel seguente prospetto:

TABELLA - "B"						
	CATEGORIE DI LAVORI	IMPORTI			CATG.	%
		lavori	Oneri sic.	Lavori + O. S.		
1	Rete fognaria per acque nere	€ 17.536,17	€ 279,79	€ 17.815,96	OG6	1,051
2	Rete idrica	€ 302.706,50	€ 4.829,73	€ 307.536,23	OG6	18,144
3	Rete fognaria raccolta e smaltimento acque meteoriche	€ 716.938,68	€ 11.438,88	€ 728.377,56	OG6	42,972
4	Predisposizione rete impianto illuminazione pubblica	€ 41.226,56	€ 657,78	€ 41.884,34	OG3	2,471
5	Manto stradale	€ 589.966,72	€ 9.413,02	€ 599.379,74	OG3	35,362
	Importo a base d'asta	€ 1.668.374,63	€ 26.619,20	€ 1.694.993,83		100,00

**Codice CPV: - 42233140 - 2** (codice generale dell'intervento) – Lavori stradali

1. categoria principale :

Categoria OG6 – Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

Importo € 1.053.729,75 - (percentuale 62,167%) - compresi oneri per la sicurezza

2. Nell'ambito dell'intervento vengono individuate le seguenti categorie scorporabili:

Categoria OG3 – strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari

Importo € 641.264,08 - (percentuale 37,833%) - compresi oneri per la sicurezza

**Codice CPV: - 45221119-9** (codice generale dell'intervento) – Lavori stradali

**Incidenza percentuale della Manodopera 19,643%.**

**Art. 1.4**

**LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA**

I lavori non soggetti a ribasso d'asta ammontano a **€ 26.619,20** e la loro esecuzione è, oltre gli aspetti generali regolati dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, ulteriormente disciplinata dal Piano per la sicurezza che verrà allegato al contratto di appalto per farne parte integrante.

<b>Costi della Sicurezza</b>	<b>€uro</b>	<b>€ 26.619,20</b>
------------------------------	-------------	--------------------

**Art. 1.5**

**DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE**

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo le prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, tenendo conto, per quanto possibile, delle norme UNI - CNR 10007 e UNI EN 13242, UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688-1:

**1. Rete fognaria:**

- Scavo di sbancamento e a sezione
- Sabbia, riempimento
- Pozzetti d'ispezione;
- Tubazioni;

**2. Rete idrica:**

- Scavo di sbancamento e a sezione
- Sabbia, riempimento
- Pozzetti d'ispezione;
- Tubazioni;
- Valvole e raccorderie;

**3. Opere stradali:**

- Disfacimenti di pavimentazioni stradali
- Scavo di sbancamento e a sezione
- Sabbia, massiciata in Tout-Venant
- Conglomerati bituminosi (strato di base, binder e tappeto)
- Formazione e riconfigurazione di banchine e cunette
- Calcestruzzi Rck 200 e Rck 250
- Banchine alla francese in cls
- Tubazioni acque bianche

- Pozzetti di ispezione acque bianche
- Cordoli in CLS vibrocompresso,
- Segnaletica stradale
- Caditoie stradali
- Lavori diversi

#### **4. Predisposizione impianto di illuminazione pubblica:**

- Pozzetti di ispezione
- Tubazioni per linee elettriche
- Fondazione dei pali di illuminazione.

Le forme e dimensioni da assegnare alle varie strutture sono quelle previste nei paragrafi che seguono, salvo che non sia altrimenti indicato nei disegni di progetto allegati al contratto ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

#### **Art. 1.5.1**

#### **FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE**

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, che dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO 1000 e UNI CEI ISO 31-5 nonché alla norma UNI 4546.

#### **Art. 1.6**

#### **INVARIABILITÀ DEL PREZZO - ELENCO PREZZI**

Il prezzo delle opere del presente appalto, al netto del ribasso d'asta, è fisso ed invariabile senza che possa essere invocata dall'Appaltatore alcuna variazione durante il corso dei lavori.

I compensi per le opere eseguite verranno determinati a misura sulle quantità effettivamente eseguite.

Come avanti specificato, nel prezzo stabilito per la realizzazione delle opere su indicate si deve intendere compensato all'Appaltatore ogni onere generale e particolare, nessuno escluso, per dare le stesse perfettamente finite a perfetta regola d'arte e complete anche nelle parti non esplicitamente descritte e prescritte nel presente Capitolato Speciale, nel computo metrico estimativo, nell'elenco prezzi e nelle tavole descrittive.

In particolare l'Appaltatore non potrà richiedere oneri aggiuntivi per lavori descritti nelle tavole del progetto e non previsti nel computo e/o nell'elenco prezzi.

In conseguenza il prezzo stabilito per le opere non potrà subire variazioni in aumento per effetto di previsioni incomplete od erronee fatte dall'Appaltatore nella determinazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara.

I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati, risultano dall'Elenco prezzi allegato al contratto e comprendono:

- a) Materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
- b) Operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro, compresa l'incidenza dei costi e degli oneri derivanti dall'esecuzione dei lavori in orari non ordinari.
- Lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell'opera.

**d) Spese contrattuali e fiscali.**

L'importo dell'appalto costituisce per l'Appaltatore anche compenso per tutti gli oneri, sia diretti sia indiretti espressamente previsti o no dal presente Capitolato Speciale di Appalto e dal Capitolato Generale, nonché da leggi, regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il presente Capitolato Speciale di Appalto fanno specifico o tacito riferimento. Con la sottoscrizione del contratto pertanto l'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione dell'offerta di tutti gli oneri, previsti o meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente compensato con i prezzi d'appalto, significandosi che la mancata previsione a tale scopo di uno specifico compenso non costituisce per l'Appaltatore diritto per accampare richiesta, essendosi in questo caso compensati tutti gli oneri con i prezzi di appalto.

L'Amministrazione Appaltante ha la facoltà di apportare le varianti al progetto che riterrà necessarie con i limiti e le prescrizioni **dell'articolo 56 della Legge Regionale della Sardegna, n° 5 del 7 Agosto 2007** e dell'articolo 132 del Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006 e successive modificazioni e integrazioni e secondo le specifiche disposizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto.

I prezzi stabiliti dal contratto ed eventualmente indicati nel presente capitolato, s'intendono accettati dall'Appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro ed invariabili per tutta la durata dell'appalto, fermo restando che il ribasso d'asta non può essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.

Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice civile.

**Art. 1.7  
LAVORI IN ECONOMIA**

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili per l'esecuzione di varianti in corso d'opera, possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla direzione lavori e saranno rimborsati sulla base dell'Elenco Prezzi allegato al contratto.

La liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d'opera e dovrà pertanto essere effettuata con le stesse modalità stipulate per il contratto principale.

**Art. 1.8  
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO**

L'assunzione dell'appalto di cui al presente progetto implica da parte dell'impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità ed il costo della mano d'opera, la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilità di usare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale e da discariche autorizzate, la localizzazione sul territorio nazionale, ed i conseguenti costi di trasporto, delle ditte specializzate nelle forniture previste in progetto, con particolare riferimento agli impianti di sollevamento e alle relative strutture speciali annesse, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per la esecuzione dei lavori sia che essa debba essere allontanata), l'ubicazione dei quadri elettrici, la configurazione degli impianti esistenti e in generale la posizione dei punti di consegna delle diverse reti tecnologiche, come la presenza di infrastrutture sotterranee delle quali non risulta generalmente possibile riconoscere l'esatta ubicazione, l'andamento climatico e di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto e sul ribasso offerto.

È sottinteso che l'appaltatore si è reso conto - prima dell'offerta - di tutti i fatti, che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto s'intende assunto dall'impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di revisione prezzi e salvo che tali

elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto. Con l'accettazione dei lavori, l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi.

Per partecipare all'appalto dei lavori, il titolare dell'Impresa o il legale rappresentante della società o ente cooperativo, deve presentare un'apposita dichiarazione - redatta in forma leggibile e per esteso - attestante:

- Di essersi recata sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni, constatando le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi offerti e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sulla esecuzione dell'opera - compreso la conoscenza della natura del suolo e la distanza delle pubbliche discariche per i rifiuti - e di aver giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, remunerativi;
- Di accettare l'appalto alle condizioni del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici adottato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145, nonché ai sensi delle specifiche prescrizioni di cui al Decreto Legislativo n° 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, della **Legge della Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007** e, del Capitolato Speciale di Appalto relativo ai lavori oggetto dell'appalto;
- Di aver preso piena visione degli elaborati del progetto e dei suoi allegati concordando nei risultati finali e di riconoscere quindi il progetto perfettamente attendibile, e di esprimere quindi in merito alla sua fattibilità un parere favorevole incondizionato, assumendo piena ed intera responsabilità tanto del progetto che dell'esecuzione dell'opera;
- Di prendere atto che il contratto dei lavori verrà stipulato a misura e che per tali lavori a misura le voci e le quantità del progetto non hanno effetto negoziale, e che pertanto l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie voci di lavorazione, resta fisso e invariabile, in conformità di quanto specificato nel Decreto Legislativo n° 163/2006 e nella **Legge della Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007**;
- Di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, ivi compreso gli oneri previsti nel capitolato d'appalto della sicurezza e dalle norme vigenti in materia;  
Di accettare senza riserva il disposto dell'articolo 133 del Decreto Legislativo n° 163/2006, che per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici non ammette di procedere alla revisione di prezzi e non consente l'applicazione del comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile, ma consente soltanto l'applicazione di prezzo chiuso;
- Di volersi, eventualmente, avvalere del subappalto per le seguenti opere, nella misura consentita dall'articolo 118 del D. Lgs n° 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo.

Con la firma del Contratto, l'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione dei prezzi l'Amministrazione appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte, incluso il di lui beneficio.

#### **Art. 1.8** **VARIAZIONI DEI LAVORI** **(Variazioni ed addizioni al progetto approvato)**

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati



all'**articolo 56 della Legge Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007** e dell'articolo 132 del Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006.

Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. L'appaltatore ha comunque l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante resesi necessarie per eventuali variazioni dello stato di fatto correlati a nuovi insediamenti produttivi o a modifiche di quelli esistenti, senza che l'appaltatore possa richiedere maggior oneri.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 136 del D. P.R. n° 554/1999.

Nel caso di cui all'**articolo 56 – comma 1 – lettera b) della Legge Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007** e dell'articolo 132 – comma 1 – lettera b) del Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006, il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione.

Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della Pubblica Amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante.

Nel caso previsto dall'**articolo 56 – comma 1 – lettera c) della Legge Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007** la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica della intervenuta possibilità di utilizzare materiali e tecnologie non esistenti al momento della progettazione, sempreché l'utilizzo non alteri l'impostazione progettuale originaria.

Nel caso previsto dall'**articolo 56 – comma 1 – lettera d) della Legge Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007** e dell'articolo 132 – comma 1 – lettera c) del Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006, la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.

Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo che ha approvato il progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.

Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni di cui dall'**articolo 56 – comma 4) della Legge Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007** ed all'articolo 132 - comma 3), del Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006, che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.

La stazione appaltante, tramite il proprio Organo Tecnico, durante l'esecuzione del contratto, come previsto dall'**articolo 56 – comma 5) della Legge Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007**, può ordinare una variazione in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, variazione che l'esecutore dell'appalto è tenuto ad eseguire agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Nel caso in cui i prezzi per dar luogo alle variazioni non fossero previsti in contratto, saranno concordati tra i contraenti, sulla base su proposta del direttore dei lavori.

#### **(Diminuzione dei lavori)**

La stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.

#### **Art. 1.9 NUOVI PREZZI**

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

- a) desumendoli dal prezziario di cui all'Art. 1.35 del presente Capitolato Speciale di Appalto;
- b) raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) sulla base dei prezzi previsti dal vigente prezzo regionale;
- d) esclusivamente quando sia impossibile l'assimilazione o quando non siano presenti nel prezzo regionale, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento.

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'articolo 133, comma 3), del Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006.

Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

#### **Art. 1.10**

#### **SCOSTAMENTI DIMENSIONALI. - TOLLERANZE.**

Alcune circostanze, non sempre prevedibili in fase progettuale, sono tali da poter comportare nella fase di realizzazione delle opere modesti scostamenti dimensionali.

Le operazioni di rilievo, **che dovranno essere effettuati dall'Impresa Appaltatrice prima dell'inizio dei lavori**, e la loro restituzione geometrica delle strutture devono avere la massima attendibilità in relazione all'opera da eseguire, pur tenendo conto delle effettive situazioni dei siti di intervento.

Inoltre nel corso dei lavori è possibile che, portate a termine le demolizioni e procedendosi alle operazioni di tracciamento, la Direzione dei Lavori disponga per la migliore riuscita delle opere, eventuali variazioni sulla base di accertamenti sullo stato dei luoghi.

Ancora, necessità connesse all'ingombro e altre caratteristiche degli impianti possono comportare aggiustamenti e scostamenti, che solo la Direzione dei Lavori può decidere e autorizzare.

Ciò premesso, resta convenuto che, mentre l'impresa è tenuta ad aderire con scrupolo alle prescrizioni geometriche di progetto, **derivanti dal rilievo da essa stessa eseguito e verificato dalla Direzione dei Lavori**, eventuali variazioni espressamente ordinate dalla Direzione dei Lavori sino a un massimo di 20% rispetto a misure indicate in progetto - come pure variazioni maggiori che non comportino danno rilevante per l'Appaltante - sono da ritenersi connesse con la particolare natura dei lavori e non possono in alcun caso dar luogo a varianti o maggiori compensi, né divenire pretesto da parte dell'Appaltatore per chiedere la rimisurazione delle opere o una contabilizzazione differente da quella stabilita nella presente scheda tecnica.

#### **Art. 1.11**

#### **ECCEZIONI DELL'APPALTATORE**

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla direzione lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.

#### **Art. 1.12**

#### **CAUZIONE, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.**

**a) Cauzione provvisoria per partecipare alla gara.**

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 comma 1 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 ed è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.

Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate è ridotta del 50%, potrà essere prestata anche a mezzo di fideiussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.

La fideiussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

**b) Garanzia contrattuale per la stipula del contratto:**

L'Appaltatore deve prestare, prima della stipula del contratto, una cauzione di importo pari al 10% sull'importo contrattuale.

Così come previsto dall'**articolo 54 – comma 3 della Legge Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007**, e dall'articolo 113 – comma 1 del Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2007 e successive modificazioni e integrazioni, qualora il ribasso contrattuale ecceda la percentuale del 10%, l'importo della cauzione verrà aumentato di tanti punti quanti sono quelli eccedenti detta percentuale di ribasso del 10%.

Inoltre, nel caso di ribasso d'asta superiore al 20%, la cauzione sarà aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Tale garanzia può essere prestata in numerario, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, con fideiussione bancaria (a norma del D.P.R. 29 luglio 1948, n. 1309 e del D.P.R. 22 maggio 1956, n° 635).

La suddetta garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l'Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione, la quale aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, ai sensi dell'**articolo 54 – comma 3) della Legge Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007**

La predetta cauzione, ai sensi 113 – comma 5 del Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006 e successive modificazioni e integrazioni, copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio.

La cauzione definitiva inoltre, così come previsto dall'**articolo 54 – comma 5) della Legge della Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007** e, dell'articolo 113 – comma 3 del Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006 e successive modificazioni e integrazioni, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 75% dell'importo iniziale garantito.

Lo svincolo è automatico e avviene, senza benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, o di analogo documento, in originale o in copia autentica attestanti l'avvenuta esecuzione dei lavori.

L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La cauzione così come sopra prestata resterà vincolata secondo le indicazioni sopra specificate, e sarà incamerata dall'Amministrazione in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore.

L'Appaltatore è tenuto al reintegro della parte eventualmente incamerata (articolo 5 Capitolato Generale di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n° 145 del 19 Aprile 2000).

Per i lavori entro i limiti del quinto in più dell'importo dell'appalto non è richiesta l'integrazione della cauzione

La cauzione sarà applicata solo se prevista all'atto della pubblicazione del bando di gara secondo le norme legislative vigenti al momento.

La cauzione definitiva deve essere, inoltre, conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 101 del D.P.R. n° 554/1999.

**c) Garanzia indennitaria della stazione appaltante:**

L'appaltatore, si impegna a costituire al momento della stipula del contratto, apposita polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, ai sensi dell'articolo 103 del D.P.R. n° 554/1999, e dell'**articolo 54 comma 6) della Legge della Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007**, nonché dell'articolo 129 - comma 1) del Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006, rispondente agli schemi definiti dal D. M. delle Attività Produttive n° 123 del 12 Marzo 2004, (specificatamente schema tipo 2.3, scheda tecnica 2.3).

L'importo della polizza, per quanto concerne la **“sezione A - copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione”**, viene stabilito in **€ 5.734.729,12** di cui:

- **una quota di € 1.779.743,52** pari all'importo dei lavori a base d'asta oltre gli oneri per la sicurezza, il tutto maggiorato del 5%;
- **una quota di € 3.389.987,66** pari al doppio dell'importo dei lavori a base d'asta oltre gli oneri per la sicurezza compresi i danni subiti per danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errore di progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore;
- **una quota di € 564.997,94** pari a 1/3 dell'importo dei lavori a base d'asta oltre gli oneri per la sicurezza, per le demolizioni e sgombero;

Per quanto concerne **“la sezione B - copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere”**, la polizza deve inoltre prevedere una garanzia per un massimale pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata per le opere, con un minimo di **€ 500.000,00** ed un massimo di **€ 5.000.000,00** per ogni sinistro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. (ai sensi dell'art. 103 c. del DPR 554/99).

La stessa polizza dovrà specificamente prevedere che tra **“le persone si intendono compresi anche i rappresentanti della stazione appaltante, della Direzione dei lavori, e dei soggetti preposti all'Assistenza giornaliera dei lavori e al collaudo”**.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute al soggetto assicuratore a titolo di premio da parte del soggetto esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

**d) Polizza assicurativa a garanzia dell'anticipazione ed a garanzia della rata a saldo.**

L'appaltatore, qualora ricorra il caso deve costituire una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento della rata di saldo, di importo pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente fra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo, (articolo 102 comma 3 D.P.R. n° 554/1999 e articolo 54 - comma 6 della Legge della Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007)

**e) polizza di assicurazione indennitaria decennale.**

Qualora ricorra il caso, detta polizza dovrà essere prestata dall'Appaltatore, nei modi e nei limiti prescritti dall'articolo 104 del D.P.R. n° 554/1999.

**Art. 1.13**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIREZIONE LAVORI**

Ai sensi dell'**articolo 8 della Legge Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007** e, dell'articolo 10 del Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006 l'Amministrazione Appaltante nomina un responsabile del procedimento.

L'Appaltante provvederà, secondo quanto fissato dalla normativa vigente, alla nomina di un direttore dei lavori il quale prenderà l'iniziativa di ogni disposizione necessaria, affinché i lavori, a cui è predisposto, siano eseguiti in piena conformità con i relativi progetti, con le conseguenti specifiche tecniche e con i contratti.

Il direttore dei lavori impartirà le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio da redigere in duplice originale e da comunicare all'Appaltatore che sarà tenuto a restituirne una copia debitamente sottoscritta per ricevuta.

La nomina del Direttore dei lavori verrà trasmessa all'Appaltatore entro i termini fissati dalla normativa vigente in materia ed, in ogni caso, almeno 15 giorni prima della consegna dei lavori.

**(Ordini di servizio)**

L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento al direttore dei lavori e da quest'ultimo all'appaltatore.

L'ordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori emanante e comunicato all'appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.

L'ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve dell'appaltatore.

Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con ordine di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto.

#### **Art. 1.14 CONSEGNA DEI LAVORI**

Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.

La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto.

Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore ai sensi dell'articolo 153 – 154 – 155 del D.P.R. N° 207/2010, dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data.

La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.

Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal capitolato generale.

Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato generale.

La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.

#### **(Processo verbale di consegna)**

Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi, le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera concessi all'appaltatore per la esecuzione dei lavori, al processo verbale di consegna vanno uniti i profili delle cave in numero sufficiente per poter in ogni tempo calcolare il volume totale del materiale estratto, la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.

Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 129, comma 4 del Regolamento, il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'impresa.

Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore.

Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questa lo richieda.

Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo 133 del D.P.R. n° 554/1999.

#### **Art. 1.15 SUBAPPALTO**

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria prevalente non può essere superiore al 30%.

E' comunque vietato subappaltare le opere specialistiche laddove il valore di una o più di tali opere, superi il 15% dell'importo totale dei lavori, ai sensi dell'art. 37 comma 11 D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163.

Le imprese aggiudicatrici, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categorie prevalenti, possono, salvo quanto specificato successivamente, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, comprese quelle specializzate, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente indicata nel bando di gara, se prive delle relative adeguate qualificazioni, alcune lavorazioni relative a strutture, impianti ed opere speciali quali:

- il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
- l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia;
- l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
- l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antiintrusione;
- l'installazione, gestione e manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
- i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
- le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
- la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
- i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;
- la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;
- l'armamento ferroviario;
- gli impianti per la trazione elettrica;
- gli impianti di trattamento rifiuti;
- gli impianti di potabilizzazione.

Tali lavorazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 37 comma 11 D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Le medesime lavorazioni sono altresì scorponabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

In particolare, ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163, l'Appaltatore è tenuto ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità della Direzione dei Lavori:

- che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'impresa affidataria, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

- che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto;
- che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 575/65 e s.m.i..

Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:

- che dal contratto di subappalto risulti che l'impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
- che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.  
Nel caso in cui, invece, il pagamento sia effettuato direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o al cottimista, gli affidatari comunicano alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;
- che l'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleggi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
- prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici unitamente al Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all'articolo 3, comma 8, del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 dal quale risulti la regolarità contributiva del subappaltatore verso le Casse Edili in tutto il territorio nazionale;
- l'Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti del subappaltatore agli enti suddetti mediante la produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. Ai sensi dell'art. 118 comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 gg. della relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

- L'Appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che i seguenti adempimenti concernenti l'oggetto del presente capitolato sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore:
- versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
- versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

#### **Art. 1.16**

#### **TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE**

Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in **giorni 210 (duecentodieci)** consecutivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'Appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà rimborsare all'Appaltante le relative spese di assistenza e direzione e sottostare ad una penale pecuniaria stabilita nella misura **del 3‰ (3 per mille)** dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'articolo 22 del nuovo Capitolato Generale di Appalto approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, n° 145 del 21 Aprile 2000, per ogni giorno di ritardo, comunque complessivamente non superiore al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

L'ammontare delle spese di assistenza e della penale sarà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione.

#### **Art. 1.17**

### **IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI**

#### **Inizio e andamento dei lavori.**

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi (articolo 7 - comma 1 - Legge 300/1970); copia di tali documenti deve essere consegnata al direttore dei lavori

**L'Appaltatore dovrà iniziare i lavori non oltre 20 giorni dalla data del verbale di consegna ed in caso di ritardo, fino all'accertamento da parte del Direttore dei Lavori, dell'inizio effettivo dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari all'importo della penale per ritardo nella ultimazione dei lavori di cui al precedente articolo 1.16.**

**Qualora il ritardo superasse di 40 (quaranta) giorni il termine di cui sopra l'Amministrazione, previo avviso scritto all'Appaltatore, procederà alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione, salvo i maggiori danni.**

In linea generale l'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione.

Egli tuttavia è tenuto alla scrupolosa osservanza delle disposizioni stabilite nel presente Capitolato e di quelle che saranno impartite dalla direzione dei lavori e dall'Ufficio Tecnico Comunale nel corso dei lavori, disposizioni volte a garantire la prosecuzione delle normali attività lungo il corso dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei lavori un programma di sviluppo esecutivo dei lavori al quale attenersi durante tutto lo svolgimento dell'opera contenente un diagramma dettagliato di esecuzione per singole categorie (tipo Gant, PERT o simili), che sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

#### **Art. 1.18**

### **SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI**

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

Fuori dei casi previsti dal comma 1) dell'articolo 158 del D.P.R. N° 207/2010, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.

Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori.

Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.



Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini sopradetti.

Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

#### **Art. 1.19**

#### **CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

#### **Art. 1.20**

#### **PROROGHE**

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà chiedere con domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse dall'Appaltante purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima della data fissata per l'ultimazione dei lavori.

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore qualora la maggior durata dei lavori sia imputabile all'Appaltante.

#### **Art. 1.21**

#### **DANNI DI FORZA MAGGIORE**

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisorie, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori.

Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell'avvenimento.

L'Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

#### **Art. 1.22**

#### **ACCETTAZIONE DEI MATERIALI**

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire, dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato e degli altri atti contrattuali.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e delle altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti, sia nel caso di forniture di materiali d'uso più generale, l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori, ottenendo l'approvazione dell'Appaltante.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

- dalle prescrizioni generali della presente scheda tecnica;
- dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
- dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;
- da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi e sui manufatti, sia prefabbricati sia realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla direzione lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della direzione lavori che ha facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del lavoro eseguito; in questo caso l'Appaltatore dovrà provvedere con immediatezza e a sue spese all'esecuzione di tali richieste eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla direzione lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

#### **Art. 1.23**

#### **MISURAZIONE DEI LAVORI**

La direzione lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute, ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

#### **Art. 1.24**

#### **CONTABILITÀ DEI LAVORI**

I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:

- i libretti di misura dei lavori e delle provviste;
- le liste settimanali;
- il registro di contabilità;
- gli stati di avanzamento lavori;

- i certificati di pagamento;
- il conto finale.

La tenuta di tali documenti dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.

#### **Art. 1.25 PAGAMENTI IN ACCONTO E RITARDI**

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute, nella misura del 0,5% per infortuni (articolo 7 del Capitolato Generale n° 145/2000), raggiunga la cifra di **€ 200.000,00 (euro duecentomila e centesimi zero)**.

Il pagamento in acconto verrà disposto non oltre 45 giorni dal giorno della maturazione, quello dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'importo, verrà rilasciato contestualmente alla sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori.

Per il ritardo nel pagamento delle rate saranno dovuti all'Appaltatore gli interessi di mora (articoli 30 del Capitolato Generale n° 145/2000), calcolati al tasso ufficiale di sconto, ai sensi dell'articolo 1224 c.c., che saranno corrisposti per tutto il periodo di ritardo, e ciò esclude, elimina ed annulla qualsiasi pretesa di maggiori danni.

Qualora il ritardo nei pagamenti superi i 180 giorni, dal giorno successivo a tale scadenza, l'Appaltatore ha facoltà di sospendere i lavori o di chiedere la risoluzione del contratto, restando salvo il diritto al risarcimento dei danni.

#### **Lavori a misura**

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco al netto del ribasso di contratto, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro.

Saranno contabilizzati a misura i lavori risultanti in aumento o in diminuzione rispetto a quelli compensati a corpo, a seguito di variazioni sostanziali delle opere appaltate che si rendessero necessarie in corso d'opera.

L'appaltatore può richiedere tempestivamente la misurazione in contraddittorio di quelle opere o somministrazioni che, nel procedere dei lavori non si potessero più accertare, nonché la verifica di tutto ciò che deve essere misurato o pesato prima della posa in opera.

Resta convenuto che se taluna quantità non fosse accertata in tempo debito per cause imputabili all'Appaltatore, questi dovrà accettare la valutazione data dal Direttore dei Lavori.

Ogni opera deve corrispondere nelle sue dimensioni a quelle prescritte, nel caso di eccesso si terrà come misura quella prescritta ed in caso di difetto, se l'opera è accettata si terrà come misure quella effettivamente rilevata.

Per norma generale ed invariabile resta stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari si intendono compresi e compensati ogni opera principale e provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera nel modo prescritto dalle migliori regole d'arte, e cioè anche quando non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di Elenco Prezzi o nel presente Capitolato, sono compresi inoltre ogni spesa generale e utile dell'Appaltatore ed ogni onere conseguente all'appalto.

I nuovi Prezzi Unitari in base ai quali, saranno pagati gli eventuali lavori in variante alle opere appaltate sono comprensivi di:

- circa i materiali, ogni spesa ( per fornitura, trasporto, dazi, e l'eventuale imposta di consumo, di dovuta, cali perdite, sprechi ecc.) nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- circa i materiali e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per l'illuminazione dei cantieri in casi di lavoro notturno;
- circa i noli, ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari e mezzi pronti all'uso;
- circa i lavori, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cava, o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi trasporti e scarichi in ascesa o in discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato.

L'importo relativo ai costi della sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta, sarà corrisposto per quote proporzionali ai lavori svolti.

### **Lavori in economia**

Le prestazioni in economia diretta e i noleggi saranno assolutamente eccezionali, e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari, in ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei lavori

Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia che venissero fatte dall'Appaltatore per ordine della Direzione Lavori, saranno pagate con apposite liste settimanali da corrispondersi nella contabilità dei lavori a prezzi di contratto.

### **Art. 1.26 ANTICIPAZIONI**

A seguito della stipula del contratto, si provvederà alla liquidazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 26-ter della Legge 98/2013.

L'erogazione dell'anticipazione, ai sensi dell'art. 124, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

### **Art. 1.27 CONTO FINALE**

Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato generale di appalto di cui al Decreto Ministero dei Lavori Pubblici n° 145/2000, e comunque entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione accertata, e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento.

Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:

- i verbali di consegna dei lavori;
- gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'impresa;
- le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- gli ordini di servizio impartiti;
- la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;
- i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
- gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
- tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.

Il pagamento della rata a saldo derivante dal conto finale, verrà emesso contestualmente al rilascio del certificato di regolare esecuzione o, se del caso, dopo l'emissione del certificato di collaudo.

Pertanto, l'Appaltatore potrà presentare all'Ente Appaltante, la fattura della rata a saldo solamente dopo che sottoscriverà il certificato di regolare esecuzione o di collaudo, restando convenuto che qualora detta fattura venisse presentata prima della scadenza specificata, Esso nulla potrà pretendere pere interessi o maggiori oneri.

**Art. 1.28**  
**COLLAUDO**

Al termine dei lavori si procederà con le operazioni di collaudo finale che dovranno, in ogni caso, essere effettuate entro il termine ultimo di 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori stessi.

Resta comunque obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei casi previsti dalla normativa vigente.

A compimento delle operazioni di collaudo verrà emesso un certificato di collaudo che avrà carattere provvisorio diventando definitivo dopo due anni dall'emissione del medesimo; decorso tale termine il collaudo si intende approvato.

Fino alla data di approvazione del certificato di collaudo restano a carico dell'Appaltatore la custodia delle opere ed i relativi oneri di manutenzione e conservazione.

Per tutti gli effetti di legge con l'approvazione del certificato di collaudo ha luogo l'accettazione delle opere da parte dell'Appaltante.

**Art. 1.29**  
**ONERI DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni:

1. la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato e dovrà garantire la presenza continuativa in cantiere. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico;
2. la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione;
3. la realizzazione di tutta la segnaletica di cantiere, sia verticale che orizzontale, che si dovesse rendere necessaria per la realizzazione delle opere in piena sicurezza;
4. gli oneri per la realizzazione dei lavori in stralci differenti, secondo le indicazioni del Direttore dei lavori, del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nonché della polizia locale.
5. applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto; per gli appalti di lavori l'amministrazione verifica, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte dell'appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;
6. l'onere per l'esecuzione del rilievo dettagliato delle aree, redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato;
7. l'onere per la realizzazione delle tavole esecutive di cantiere delle opere da realizzare, per la preventiva approvazione da parte della direzione dei lavori;
8. l'onere per l'esecuzione del rilievo dettagliato delle opere realizzate, redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato;
9. l'onere per la realizzazione delle tavole esecutive "As Built" dei lavori effettivamente realizzati, redatte e sottoscritte da un tecnico abilitato;
10. la costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione lavori, assistenti e coordinatore della sicurezza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione. L'ufficio dovrà essere provvisto di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, computer dotato di stampante, telefono/fax, macchina da calcolo e materiale di cancelleria e da disegno; software di base (programma di video scrittura tipo Office - programma di cad tipo Autocad), di strumentazione metrica e topografica, sclerometro per prove dirette su strutture in c.a. e di ogni altra apparecchiatura e strumentazione di controllo necessaria o richiesta, relativa agli impianti, nonché della mano d'opera occorrente per le misure e verifiche in corso d'opera e in fase di collaudo dei lavori eseguiti;
11. l'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;
12. l'Appaltatore dovrà far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, richiesti dalla direzione lavori, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati;
13. l'Appaltatore dovrà far eseguire, a proprie spese, tutte le prove e i collaudi sugli impianti in progetto, richiesti dalla direzione lavori, dal collaudatore e dagli enti gestori (AbbaNoa S.p.A.);

14. sui bitumi e asfalti richiesti dalla direzione lavori, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati;
15. l'Appaltatore dovrà far eseguire, a proprie spese, tutte le prove sui bitumi e asfalti richiesti dalla direzione lavori, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati;
16. l'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.;
17. l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su rilevati, pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica;
18. la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori, a scopo di sicurezza;
19. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti alle opere da eseguire;
20. l'eventuale ripascimento temporaneo di scavi per garantire eventualmente la percorribilità della strada, inclusi eventuali getti di completamento in calcestruzzo;
21. la gratuita assistenza medica agli operai che siano colpiti da febbri palustri;
22. la fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;
23. l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto;
24. l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 e s.m.i. sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione;
25. la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata della penalità prevista all'articolo "Penali, Premio di Accelerazione" del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto disposto nel D.P.R. n. 207/2010 per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
26. l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 128/59 e s.m.i.
27. le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori. L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante.
28. il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.
29. la pulizia quotidiana delle aree in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
30. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
31. provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

32. la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 7 dell'art. 118 e all'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
33. l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Direzione dei Lavori e sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
34. consentire l'uso anticipato delle aree che venissero richieste dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro 10 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
35. provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
36. trasmettere alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del comma 2 dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti simili.
37. disciplina e buon ordine dei cantieri: l'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
38. obbligo dell'appaltatore di rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera b) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati;
39. obbligo di presentare, qualora ricorrano i presupposti, la documentazione che attesti che l'impresa stessa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche; tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi delle norme vigenti;
40. la vigilanza e guardiana del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera;
41. la pulizia del cantiere da effettuarsi giornalmente dopo la fine dell'orario di lavoro;
42. la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e all'approntamento del cantiere;
43. le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi;
44. il reperimento e la spesa per le discariche controllate a ricevere i materiali di rifiuto;
45. la verifica dei progetti di tutti gli impianti compresi nell'appalto e la relativa progettazione integrativa di cantiere, compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni licenze, collaudi, ecc. che al riguardo fossero prescritti.
46. la preparazione della progettazione esecutiva di opere od impianti presenti nell'appalto, eventualmente omessi nei disegni di progetto allegati al contratto, da sottoporre alla preventiva approvazione della direzione lavori;
47. la compilazione dei disegni esecutivi e calcoli degli impianti e delle strutture, come effettivamente eseguiti, da consegnare all'Appaltante in copia riproducibile a fine lavori;

48. tutti gli adempimenti, escluse le spese, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio quali: VV.FF., Società Concessionarie di Pubblici Servizi, E.N.E.L., S.I.P., Comune, Provincia, Regione, ecc. compreso l'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi;
49. il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;
50. provvedere con proprio personale, durante le ore di lavoro in cantiere, a dirigere e smistare il traffico che eventualmente dovesse transitare nei siti interessati dai lavori.
51. il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori.
52. le occupazioni temporanee per la formazione di cantieri, posizionamento di baracche per alloggio operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati.
53. a richiesta, dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente dall'Ente Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore.
54. le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessarie sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da essa gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse provenienti da infiltrazioni o allacciamenti nuovi o già esistenti, o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità.
55. l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà della Stazione Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residui, nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori.
56. La fornitura e la messa a disposizione della Direzione dei Lavori, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, del personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di qualunque genere ritenute necessarie dal Direttore dei Lavori a suo insindacabile giudizio.
57. La manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che trascorrerà dalla loro ultimazione fino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite, e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato di efficienza, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore, e sempre che l'Appaltatore, di tali cause, ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.
58. La fornitura all'Ufficio Tecnico Comunale, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla Direzione dei Lavori. In particolare si precisa che l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al Direttore dei Lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate – operaio impiegate nello stesso periodo. Il Direttore dei Lavori, dal canto suo ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il venticinquesimo giorno di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati, contemporaneamente alla comunicazione che l'Appaltatore farà all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio. Il Direttore dei Lavori, a sua volta, trasmetterà tempestivamente tali dati, con le eventuali note e commenti al predetto Ufficio.

L'Appaltatore inoltre, è tenuto a presentare all'Ufficio Tecnico Comunale ed al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori:

- copia della denuncia INAIL con la relativa posizione di apertura del cantiere,
- copia della denuncia all'INPS, con la relativa posizione di apertura del cantiere;
- libro matricola con il nominativo degli operai che saranno presenti in cantiere, restando convenuto con ogni successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto, al fine di consentire in qualsiasi momento l'identificazione delle persone presenti nel cantiere stesso;
- copia della denuncia alla Cassa Edile territorialmente competente, oppure alla EDILCASSA della Sardegna, ovvero le motivazioni della eventuale mancata denuncia;
- copia dei versamenti effettuati all'INAIL all'apertura del cantiere specifico;
- copia dei versamenti effettuati all'INPS all'apertura del cantiere specifico;
- copia dei versamenti alla Cassa Edile o alla EDILCASSA all'apertura del cantiere specifico, oppure le motivazioni del mancato versamento.



- Successivamente all'inizio dei lavori dovranno essere comunque trasmessi alla presentazione di ogni stato di avanzamento, i versamenti periodici effettuati a favore dei suddetti Enti per il cantiere specifico.
- Ai fini dei pagamenti in acconto e a saldo nell'ambito dei lavori oggetto del presente atto, la sopra elencata documentazione può essere sostituita dal DURC di cui alla lettera "e" del presente articolo.
- La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni, sarà considerata grave inadempienza contrattuale e comporterà automaticamente la sospensione del pagamento e, qualora persista l'inadempienza, la rescissione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso. Nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà tenere conto a propria cura e spese, della situazione idrica della zona, assicurando il deflusso delle acque meteoriche, e/o di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e dai cortili.
- La comunicazione alla Direzione dei Lavori, ed all'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Lavori Pubblici, quindicinalmente a decorrere dal primo sabato successivo alla consegna dei lavori, delle seguenti notizie statistiche sull'andamento dei lavori:
- Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, con relative ore lavorative, per ciascun giorno della quindicina;
- Lavoro eseguito nella quindicina;
- Giorni nella quindicina in cui non si è lavorato, e cause relative.
- Le notizie precedenti dovranno pervenire entro il primo mercoledì successivo alla quindicina, e per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale giornaliera di **€ 10,00** (euro dieci centesimi zero), restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato Generale per le irregolarità di gestione e per grosse inadempienze contrattuali.
- Il libero accesso alla Direzione dei Lavori ed al personale di sorveglianza e di assistenza, in qualsiasi momento, nel cantiere.
- Lo sgombero e la pulizia del cantiere dai materiali e mezzi d'opera entro un mese dalla data del verbale di ultimazione.
- La predisposizione del piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi del D. Lgs n° 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini di consentire alle autorità preposte, di effettuare le verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima dell'inizio dei lavori e, comunque, non oltre 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di consegna.
- Il piano dovrà essere trasmesso all'Amministrazione Comunale prima della firma del contratto, ed al Direttore dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché al Responsabile dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi.
- Il piano dovrà, a cura dell'Appaltatore, essere aggiornato di volta in volta e coordinato per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere i piani redatti da tutte le imprese compatibili tra loro e coerenti con quello presentato dall'Appaltatore.
- Nel caso di affidamento ad Associazione di Imprese o Consorzi, tale obbligo incombe sull'Impresa mandataria o capogruppo.
- La responsabilità circa il rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori, farà carico all'Appaltatore, ed al Direttore tecnico del cantiere, se trattasi di persona diversa dall'Appaltatore.
- Tutte le spese di contratto, come spese di registrazione, diritti e spese contrattuali, contributi, ed ogni altra spesa inerente i lavori, ivi compreso il pagamento dei diritti all'Ufficio Tecnico Comunale, se ed in quanto dovuto ai sensi dei regolamenti comunali vigenti;
- Il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta provenienti da scavi, demolizioni, rimozioni o altra provenienza **con obbligo della prova dell'avvenuto conferimento, da presentare alla Direzione dei Lavori**, prima di ogni stato di avanzamento lavori, pena la sospensione del pagamento in acconto o del saldo.

Il corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nel prezzo dei lavori di cui all'articolo 2 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Detti eventuali compensi sono fissi ed invariabili, essendo soggetti soltanto alla riduzione relativa al ribasso contrattuale.

L'appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti nazionali collettivi, validi nel periodo cui si riferiscono i lavori, e risponde in solido dell'applicazione delle norme anzi dette, anche da parte dei subappaltatori.

Sarà suo obbligo adottare nell'esecuzione di tutti i lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai, e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della responsabilità si intende sollevato il personale preposto alla direzione dei lavori e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento n° 554 del 19 Dicembre 1999.

L'Appaltatore è tenuto altresì a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 1 – comma 1° e 2°, e dell'articolo 2 del D.P.C.M. 11 Maggio 1991:

- Se si tratta di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, tanto per se che per i concessionari o subappaltatori, prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano diritto;
- Se poi il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore, è un consorzio, tali dati debbono essere riferiti a società consorziate che in ogni modo partecipino alla progettazione ed esecuzione dell'opera;
- Le variazioni che siano intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto ai dati segnalati al momento della stipula del contratto.

Quando l'Appaltatore non adempia in tutto o in parte a tutti gli obblighi prescritti con il presente articolo, l'Ente Appaltante sarà in diritto, previa avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica che non potrà essere comunque superiore a 30 (trenta) giorni, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore stesso.

In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'Ufficio e l'Appaltante si rimborserà la spesa sostenuta, sul prossimo acconto spettante all'Appaltatore.

Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti dovuti all'Appaltatore, per le inadempienze derivanti dal mancato rispetto degli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Ente Appaltante.

Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

#### **Art. 1.30 PERSONALE DELL'APPALTATORE**

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la direzione lavori.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

#### **Art. 1.31 ORARIO DI LAVORO**

L'Appaltatore non può far lavorare gli operai oltre il normale orario giornaliero di stagione, oppure oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali, né di notte, senza la preventiva autorizzazione del Direttore dei lavori: qualora l'approvazione sia data per ragioni di convenienza dell'Appaltatore, questi, oltre a non aver diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali, dovrà indennizzare l'Amministrazione per il maggiore onere nella direzione e sorveglianza dei lavori.

**Art. 1.32**  
**RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

L'esecuzione dell'appalto é soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia incluse le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. ed i testi citati nel presente capitolato.

L'Appaltatore é l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Le disposizioni impartite dalla direzione lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati all'Appaltante in conseguenza della sospensione.

**Art. 1.33**  
**ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE**

Avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltante potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.

In caso di anticipata consegna delle opere l'Appaltante si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

**Art. 1.34**  
**CONTROVERSIE**

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve, l'importo economico dell'opera dovesse subire variazioni in modo sostanziale ed, in ogni caso, non superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento provvederà ad acquisire la relazione riservata del direttore dei lavori e, se costituito, dell'organo di collaudo, formulando entro 90 giorni una proposta motivata di accordo bonario sulla quale l'Appaltante dovrà pronunciarsi entro i successivi 60 giorni; l'eventuale verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dall'Appaltante e dall'Appaltatore.

Ove ciò non risultasse possibile, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, saranno risolte ricorrendo ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile.

**Art. 1.35**  
**OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI**

Sono parte integrante del contratto:

- il Capitolato Generale di Appalto, vigente, anche se non materialmente allegato;
- il Capitolato Speciale di Appalto;
- l'Elenco Prezzi Unitari;
- cronoprogramma dei lavori;
- Il Piano di sicurezza e coordinamento e operativo del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- i disegni di progetto.

Costituisce parte integrante del presente contratto l'offerta presentata dall'appaltatore.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto é disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

- delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

- delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione Sardegna, nella Provincia di Cagliari e nel Comune di Sestu;
- delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
- di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché della norme C.N.R., C.E.I., U.N.I. ed altre specifiche europee espressamente adottate);

Resta tuttavia stabilito che la direzione dei lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato.

#### **Art. 1.36** **VALUTAZIONE DEI LAVORI** **CONDIZIONI GENERALI**

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti. L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti, che comportino modifiche sostanziali al progetto (aggiunta o cancellazione di parti dell'opera, ecc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla direzione lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti é comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

#### **Art. 1.37** **VALUTAZIONE DEI LAVORI**

Il prezzo indicato nel presente capitolato comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della direzione lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato.

Sono, inoltre, comprese tutte le finiture delle murature, le opere esterne indicate dai disegni esecutivi, le parti di impianti che si trovassero al di sotto del piano di campagna, gli allacciamenti alle reti urbane dei sotto-servizi sia eseguiti direttamente dall'Appaltatore che dalle Società interessate alle quali l'Appaltatore é obbligato a prestare l'assistenza richiesta.

#### **Art. 1.38** **VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA**

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato, le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla direzione lavori.

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dalla direzione lavori.

Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della direzione lavori, a totale carico e spese dell'Appaltatore.